CONDONI *La legge finanziaria 2003 disciplina una serie di procedure che consentiranno ai cittadini di estinguere numerose pendenze. In poco più di un secolo, dal 1900 ad oggi, l'amministrazione finanziaria dello Stato ha «graziato» i contribuenti 57 volte, in media una ogni ventuno mesi*

Ecco come fare per ottenere le sanatorie

Non saranno ammesse al beneficio le cause già arrivate in Cassazione

LITI FISCALI PENDENTI

Uno degli aspetti più rilevanti che si rinviene dalla finanziaria 2003 è quello relativo alla possibilità di definire le liti fiscali pendenti. I contribuenti che hanno una lite fiscale, di qualsiasi valore, pendente dinanzi alle Commissioni Tributarie, in ogni stato e grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché dinanzi al Tribunale o alla Corte d'Appello, possono definirla in maniera agevolata. Sono esclusi, purtroppo, i processi pendenti presso la Corte di Cassazione. Per lite fiscale pendente s'intende:

- quella per la quale, alla data dell'01/01/2003, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio;
- quella per la quale l'atto introduttivo è stato dichiarato inammissibile, con pronuncia non passata in giudicato, alla data dell'01/01/2003;
- quella, comunque, pendente alla data del 29/09/2002 per la quale non sia intervenuta sentenza definitiva.

Gli atti interessati dal condono sono gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ogni altro atto di imposizione. Gli importi da pagare sono:

- 150 euro, se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro;
- 10% del valore della lite, se questo è di importo superiore a 2.000 euro.

Comunque, bisogna pagare (con esclusione delle sanzioni) le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni, in pendenza di lite, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate (c.d. iscrizioni provvisorie), tenuto conto dello stato e dell'esito del processo tributario all'01/01/2003. Il termine per i pagamenti è il 16/03/2003 (lunedì 17 marzo 2003), ed è possibile rateizzare. Per ciò che concerne le modalità di liquidazione, si applicano le ordinarie modalità previste per i distinti versamenti diretti dei tributi cui la lite si riferisce.

Il termine per presentare la domanda è, invece, il 21/03/2003 e per ciascuna lite pendente deve essere presentata una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

La definizione estingue la controversia; la definizione, in ogni caso, non dà comunque luogo a rimborsi. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazioni degli uffici, entro il 31/07/2005, attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. Le liti fiscali sono sospese sino al 30/06/2003. Per le udienze già fissate, i giudizi sono sospesi a semplice richiesta del contribuente, che dichiari di volersi avvalere della definizione agevolata. Sono sospesi, sino al 17/03/2003, i termini per impugnare le sentenze delle Commissioni Tributarie, dei Tribunali e delle Corti di Appello. Bisogna, comunque, sottolineare che manca qualunque copertura penale per la chiusura delle liti pendenti.

La legge finanziaria per il 2003 (Legge n. 289 del 27/12/2002, in G.U. n. 305 del 31/12/2002 - S.O. n. 240), entrata in vigore il 1 gennaio scorso, disciplina una serie di condoni fiscali che impegneranno, nei prossimi mesi, i contribuenti ed i professionisti per trovare la soluzione più conveniente per risolvere le varie questioni fiscali. Per capire cosa è il condono ospitiamo questo articolo dell'avvocato tributarista Maurizio Villani che traccia un excursus storico dell'istituto, unitamente ad alcune valutazioni di merito. Nel resto della pagina, con la collaborazione dello stesso professionista abbiamo tracciato uno specchietto illustrativo di alcuni dei quindici condoni di maggiore interesse.

Mi sembra opportuno stigmatizzare il comportamento del legislatore che, forse sulla spinta di sterili polemiche e falsi moralismi, ha perso un'ottima occasione per risolvere, in modo definitivo, defatiganti controversie tributarie. Occorre, innanzitutto, premettere che, più che una misura eccezionale, il condono fiscale sembra la regola che, da sempre, impronta il rapporto tra fisco e cittadini in Italia. Infatti, in oltre un secolo, a partire dal condono varato con il regio decreto n. 367 dell'11 novembre 1900 fino alla legge n. 383 del 18 ottobre 2001, l'amministrazione finanziaria, fosse espressione del Re o della democrazia parlamentare, ha graziato i contribuenti per 57 volte (21 in era monarchica, 36 in epoca repubblicana).

Nel complesso, dal 1900 lo Stato ha varato, in media, una sanatoria ogni 21 mesi circa. Chiarito, quindi, che il problema non è politico, rimane da analizzare il problema dal punto di vista etico. A questo punto, però, occorre precisare che le stesse perplessità devono essere riservate anche al settore penale, perchè non si comprende la differenza tra un incallito delinquente ed un evasore fiscale, che può non aver rispettato la normativa tributaria per la farraginosità e contraddittorietà della stessa. In ogni caso, a prescindere da qualsiasi valutazione ed anche a voler accedere alla tesi dell'immoralità del condono fiscale, una cosa è certa: se il legislatore decide di adottare il suddetto provvedimento deve, veramente, risolvere tutti i problemi in campo, altrimenti è preferibile che non approvi alcuna legge, restando coerente al concetto che non è giusto né corretto, civilmente, adottare provvedimenti di clemenza fiscale. Purtroppo, però, in questi giorni, ho assistito ad una corale critica nei confronti del condono (cosa che, peraltro, non riscontro in occasione del prossimo "indultino" penale) e ciò ha comportato la classica situazione di compromesso all'italiana che, di fatto, scontenta tutti.

A prescindere da considerazioni di natura tecnica, che mi riserverò di fare nelle sedi opportune, per far comprendere, in modo semplice e schematico, all'opinione pubblica la paradossale situazione compromissoria che il legislatore ha creato, mi limito ad elencare alcune gravi lacune che (volutamente?) non si sono volute risolvere.

1) I condoni non riguardano tutte le cause pendenti in Cassazione, mentre sono condonabili, tutti i giudizi presso le Commissioni Tributarie, i Tribunali e le Corti d'appello.

2) I condoni non solo non sanano gli avvisi di accertamento parziali ma consentono agli uffici di poter notificare gli stessi in qualunque momento.

3) La domanda di condono non è valida se non si paga la prima rata mentre è considerata valida se non si paga la seconda o terza rata.

4) Il condono non tiene conto, come è stato fatto negli anni precedenti, dell'effettiva volontà del contribuente, per cui, se qualcuno si confonde nell'affluvio normativo della legge finanziaria, rischia di non vedersi riconosciuto un legittimo diritto.

5) Il condono non consente alcuna compensazione in fase di pagamento.

6) Il legislatore ha lasciato gli enti locali (Regioni, Province e Comuni) liberi di decidere se, come e quando adottare provvedimenti di condono per i tributi locali (ad eccezione dell'IRAP), con la conseguenza che, nei prossimi mesi, in Italia avremo una situazione a macchia di leopardo (preludio al federalismo fiscale), con buona pace dei criteri di equità fiscale nazionale.

7) Alcuni tipi di condono (per esempio, il c.d. concordato per gli anni pregressi) non rilevano ai fini penali. Infatti, occorre segnalare che, a differenza del c.d. "condono tombale", il concordato non ha effetti preclusivi sulla punibilità di eventuali reati di natura tributaria.

8) I condoni non hanno effetto sui procedimenti penali in corso.

9) I condoni prendono in considerazione i processi verbali di constatazione ed i semplici inviti al contraddittorio, anche se non consacrati in avvisi di accertamento regolarmente notificati ai contribuenti.

10) Infine, senza peraltro voler essere esaustivo sull'argomento ma soltanto per limiti di spazio, il condono per la chiusura delle liti fiscali pendenti non ha effetto ai fini penali.

In definitiva, quindi, se il Parlamento, sulla spinta dell'opinione pubblica, riteneva il condono fiscale immorale, dannoso ed inutile, non doveva assolutamente approvarlo.

Invece, se lo stesso Parlamento ha deciso di farlo, il condono doveva essere fatto in modo organico, coerente ed equo, senza creare "figli" e "figliastri", creando situazioni contraddittorie ed inique che, in futuro, potrebbero compromettere il reale ed unico scopo della sanatoria che è quello di fare cassa a qualunque costo ed in qualsiasi modo , al di là delle ipocrite invettive populiste e demagogiche.

Maurizio Villani

LITI FISCALI POTENZIALI

Con la finanziaria per il 2003, viene introdotta una particolare possibilità di definire sia gli atti di accertamento che gli atti che precludono all'accertamento, notificati dall'amministrazione finanziaria. L'art. 15, infatti, contempla le c.d. liti fiscali potenziali.

Possono usufruire dell'agevolazione tutti i contribuenti, ad eccezione di coloro che, alla data dell'01/01/2003, hanno proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento o di coloro nei cui confronti sia stato avviato procedimento penale per i reati fiscali previsti dal D.Lgs. 74/2000, di cui il contribuente ha formale conoscenza all'01/01/2003.

Gli atti oggetto del condono sono:

- avvisi di accertamento per i quali, alla data dell'01/01/2003, non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso;
- inviti al contraddittorio per i quali, alla data dell'01/01/2003, non è ancora intervenuta la definizione;
- processi verbali di constatazione per i quali, alla data dell'01/01/2003, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio.

La definizione, senza applicazione di interessi e sanzioni, si perfeziona:

1) per gli avvisi di accertamento e per gli inviti al contraddittorio, con il pagamento del:

- 30% delle maggiori imposte e contributi, complessivamente accertati o indicati, non superiori a 15.000 euro;
- 32% delle maggiori imposte e contributi, complessivamente accertati o indicati, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;
- 35% delle maggiori imposte e contributi, complessivamente accertati o indicati, superiori a 50.000 euro;

2) per i processi verbali di constatazione:

- per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 20% alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi, complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
- per l'IRAP, l'IVA e le altre imposte indirette, riducendo del 50% l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal verbale stesso.

Il termine per il pagamenti è il 16/03/2003 (lunedì 17 marzo 2003); è prevista una possibilità di rateazione. Inoltre, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento ed un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite. Non sono dovute le iscrizioni provvisorie.

Per ciò che concerne gli effetti tributari, si ha la definizione completa, senza interessi e sanzioni. Il perfezionamento della presente definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità dei reati fiscali e di quelli connessi, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 8 e 11 D.Lgs. n. 74 cit. L'esclusione, in ogni caso, non si applica ai processi penali in corso. Infine, sino al 18 marzo 2003 sono sospesi i termini per la proposizione dei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento nonché quelli per il perfezionamento della definizione, relativamente agli inviti al contraddittorio.

CONCORDATO ANNI PREGRESSI

L'art. 7 della Finanziaria per il 2003 contempla il concordato per gli anni pregressi. I soggetti interessati sono:

- i titolari di redditi d'impresa;
- i titolari di lavoro autonomo;
- le società di capitali;
- le società di persone ed enti ex art. 5 del T.U.I.R.;
- gli imprenditori agricoli, titolari esclusivamente di reddito agrario.

Sono, però, previste delle esclusioni. Sono, infatti, esclusi:

- i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione o non hanno indicato nella dichiarazione il reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
- i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
- i soggetti ai quali, alla data dell'01/01/2003, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, avviso di accertamento o invito al contraddittorio;
- i soggetti con formale conoscenza dell'avvio di un procedimento penale nei loro confronti, per reati tributari.

La definizione automatica ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'IVA e dell'IRAP. La sanatoria può interessare uno o più periodi d'imposta per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31/10/2002. Per il periodo d'imposta 1997, la somma da versare è 300 euro, in misura fissa. Per i periodi successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati, tenendo conto, in alternativa:

a) degli studi di settore;
b) dei parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee, sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro e di redditività, risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità precedenti. A tal proposito sarà emanato un decreto ministeriale.

Bisogna, però, specificare che vi sono dei ricavi o compensi minimi da rispettare e sono previste delle riduzioni di imposta. Inoltre, c'è una maggiorazione di 300 euro per ogni periodo (escluso il 1997) ed i soggetti congrui e coerenti con gli studi di settore ed i parametri perfezionano la definizione con il versamento di 300 euro per ogni periodo d'imposta. Il termine per il versamento è il 20/06/2003 (fatte salve le ipotesi di rateazione), mentre il termine per la presentazione, della domanda è il 31/07/2003. Per ciò che concerne la modalità di presentazione con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento, i poteri d'accesso, verifica e accertamento nonché esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto. Inoltre, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, l'imponibile rileva nella misura del 60% per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato, se superiore al minimale stesso. Occorre tenere presente, in conclusione, che a differenza del condono tombale, il presente concordato per gli anni pregressi non ha effetti preclusivi sulla punibilità di eventuali reati di natura tributaria; non rileva in pratica ai fini penali.

CONDONO IMPOSTE INDIRETTE

La finanziaria 2003 introduce misure per la composizione dei rapporti tributari nel comparto delle imposte indirette, diverse dall'IVA. E' possibile, infatti, definire, in maniera agevolata:

- l'imposta di registro;
- l'imposta ipotecaria;
- l'imposta catastale;
- l'imposta sulle successioni e donazioni;
- l'INVIM.

Possono usufruire di questa sanatoria i contribuenti che hanno registrato atti o presentato denunce e dichiarazioni entro il 30/11/2002 (resta, quindi, escluso chi ha registrato atti o presentato denunce e dichiarazioni dopo il 30/11/2002). Si possono definire i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, risultanti dagli:

- atti pubblici formati e registrati;
- scritture private autenticate e registrate;
- scritture private registrate;
- denunce di successione;
- dichiarazioni INVIM,

con esclusione di sanzioni e interessi.

La definizione avviene con l'aumento del 25% del valore dichiarato, a condizione che non sia stato, precedentemente, notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta. Se, al 1/1/2003, sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, non sono dovuti sanzioni ed interessi, qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse, entro lunedì 17 marzo 2003. A liquidare i tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni ed interessi. Entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione deve essere eseguito il pagamento dell'imposta. Il termine per la presentazione della domanda è lunedì 17 marzo 2003 ed il condono può essere presentato subito, in quanto non è previsto alcun provvedimento attuativo, con istanza in carta semplice da presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Infine, si consiglia di presentare subito la domanda di condono, tenuto conto che l'Ufficio competente può, in qualunque momento, notificare un avviso di accertamento (i cui termini, peraltro, non sono stati prorogati) e ciò potrebbe paralizzare la possibilità di utilizzare il condono.

CONDONO TOMBALE

La legge finanziaria 2003 prevede all'art. 9 la definizione automatica per gli anni pregressi (il c.d. condono tombale). Possono accedere tutti i contribuenti con eccezione di chi, alla data di entrata in vigore della legge (01/01/2003), si siano visti notificare un processo verbale di constatazione con esito positivo o un avviso di accertamento nonché un invito al contraddittorio, ai fini dell'accertamento con adesione. In caso di accertamento parziale, la definizione non è preclusa, a condizione che il contribuente versi, entro il 16 marzo gli importi derivanti da tali accertamenti. Il condono è, inoltre, escluso nel caso in cui, alla data di presentazione della dichiarazione, il contribuente abbia avuto formale conoscenza di un procedimento penale per reati tributari avviato nei propri confronti e nel caso in cui risultino omesse tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi condonabili e per tutti i periodi d'imposta, oggetto di possibile regolarizzazione. I tributi condonabili sono:

- le imposte sui redditi e relative addizionali;
- le imposte sostitutive;
- l'IRAP;
- l'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
- l'IVA.

I periodi d'imposta interessati sono tutti quelli accertabili (1997 - 2001).

La definizione automatica si perfeziona con il versamento, per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari:

1) per le imposte sui redditi (e relative addizionali), imposte sostitutive, IRAP ed imposta sul patrimonio netto delle imprese:

- al 18% delle imposte lorde, originariamente dichiarate, se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare non superiore a 10.000 euro;
- al 16% per l'eccedenza sino a 20.000 euro;
- al 13% per quest'ultima eccedenza;

2) per l'IVA:

alla somma del 2% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta interessato e del 2% dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Se l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili, a ciascuna eccedenza, sono pari all'1,5%; se i predetti importi superano 300.000 euro le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1%.

In ogni caso, bisogna rispettare, in ciascun periodo d'imposta, gli importi minimi stabiliti dalla legge.

Per ciò che concerne le modalità di liquidazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella G. U. saranno definite le modalità applicative per autoliquidare le somme dovute. Il termine per effettuare i pagamenti è lunedì 17 marzo 2003; è prevista la possibilità di rateazione. Entro lo stesso termine deve essere presentata la relativa dichiarazione, in via telematica ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati (una particolare modalità di presentazione riguarda la dichiarazione automatica in forma riservata).

Il perfezionamento della presente procedura comporta:

1) la preclusione da accertamenti tributari;
2) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, anche accessorie;
3) l'esclusione della punibilità per i reati tributari e quelli connessi, ad esclusione dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e della sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposte;
4) l'esenzione dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale, se si provvede alla regolarizzazione contabile per le attività all'estero.

DEFINIZIONE DEI RUOLI

Con la finanziaria per il 2003, lo Stato propone un condono sui vecchi ruoli, quelli antecedenti alla riforma della riscossione. Infatti, potranno partecipare alla sanatoria tutti i contribuenti debitori per i soli ruoli emessi da uffici statali ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dall'01/01/1997 al 30/06/1999. Sono oggetto della definizione sia i ruoli emessi in via definitiva sia quelli emessi in via provvisoria. I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento:

1) di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo;
2) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

Il termine è il 31/03/2003. Entro la stessa data, i concessionari devono informare i debitori che possono sottoscrivere un apposito atto, con il quale dichiarano di volersi avvalere della definizione. Il direttore dell'Agenzia delle entrate approverà il modello dell'atto e stabilirà le modalità di liquidazione. Utile sottolineare che la definizione comporta l'estinzione del debito tributario.

INTEGRATIVA SEMPLICE

La finanziaria 2003 introduce un meccanismo simile a quello del ravvedimento operoso, senza, però, sanzioni. Tale sanatoria è rivolta a tutti i contribuenti, i sostituti d'imposta ed i soggetti diversi dal dichiarante, se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili. Anche questa sanatoria prevede degli esclusi; in particolare, coloro ai quali:

1) alla data dell'01/01/2003, risulta notificato:

- un processo verbale di constatazione con esito positivo;
- un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, IVA o IRAP;
- un invito al contraddittorio;

2) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa risulta avviato un procedimento penale per reati tributari o connessi, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza;

3) sono stati notificati avvisi di accertamento parziali, se non si versano, entro il 16/03/2003, le somme derivanti dall'accertamento parziale, notificato entro la medesima data.

L'integrazione può avere effetto, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'Iva, dell'Irap, delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. La dichiarazione integrativa può riguardare uno o più periodi d'imposta per i quali, alla data dell'1/01/2003, non sono spirati i termini di decadenza per gli accertamenti e le cui dichiarazioni dovevano essere presentate entro il 31/10/2002 (in sostanza, gli anni dal 1997 al 2001). L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti, in ciascun periodo d'imposta, relative ai tributi da definire nonché dell'intero ammontare delle ritenute e dei contributi. Non è previsto alcun limite minimo. Le somme dovute si autoliquidano e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno definite le modalità di liquidazione. Il termine per i pagamenti è il 16/03/2003 (lunedì 17 marzo 2003); è, però, prevista una possibilità di rateazione. L'integrazione da parte delle persone fisiche, titolari dei redditi prodotti in forma associata, si perfeziona presentando, entro il 20/06/2003, la dichiarazione integrativa e versando, contestualmente, le imposte ed i relativi contributi. Gli stessi termini valgono per la presentazione della domanda. La dichiarazione integrativa è presentata:

- in via telematica;
- tramite gli intermediari abilitati;
- su supporto cartaceo, per i soli periodi d'imposta 1996 e 1997.

Una particolare modalità riguarda la dichiarazione integrativa in forma riservata. Con l'integrazione, si determina una franchigia, nei limiti dei maggiori imponibili dichiarati, aumentati del 100% (50% per le ritenute), che preclude ogni accertamento tributario e contributivo nonché l'estinzione delle sanzioni amministrative e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie. Tale franchigia opera anche ai fini penali, per i reati tributari e connessi. Inoltre, la dichiarazione integrativa, con il pagamento dei relativi importi, ha effetto ai fini dei contributi previdenziali e di quelli del Servizio sanitario nazionale, nonché ai fini penali per i reati tributari e connessi, ad eccezione dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposte. Sono esclusi soltanto i processi penali in corso per i soli reati connessi a quelli tributari.

ABBONAMENTI CANONE RAI

La Finanziaria 2003 consentirà di regolarizzare quanti non hanno adempiuto correttamente al pagamento del canone di abbonamento alla televisione. E' previsto, infatti, il condono per tutte le violazioni commesse fino al 31/12/2002. La definizione generica comprende sia il mancato versamento che il ritardato pagamento. Per condonare le violazioni occorre pagare 10 euro per ogni annualità cui le stesse si riferiscono, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso. Il versamento deve essere effettuato con il mod. F24, ma è esclusa la possibilità di compensazione; in ogni caso, bisogna attendere che l'Agenzia delle entrate istituisca appositi codici tributo. Non si fa comunque luogo a restituzione di quanto già versato e non è ammessa rateazione. Il termine della sanatoria è fissato al 16 marzo 2003 (lunedì 17 marzo 2003), data entro la quale dovrà essere effettuato il versamento di cui sopra. Non è prevista la presentazione di alcuna istanza, ma solo il pagamento della tassa condono. A titolo puramente indicativo, si precisa che, anche se viene definito "canone di abbonamento", si tratta di un'imposta sul possesso e/o sulla detenzione dell'apparecchio televisivo, ragione per cui il canone va pagato indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive. Chi effettua il pagamento del canone in ritardo, cioè oltre i termini fissati dalla legge, è tenuto a corrispondere:

- una maggiorazione pari a 1/12 del canone se il ritardo è inferiore a 30 giorni e ad 1/6 se il ritardo è superiore a 30 giorni;
- gli interessi di mora attualmente determinati nella misura semestrale del 2,5% delle somme dovute e non corrisposte nei termini.

In questi casi di mancato versamento del canone, è previsto dapprima l'invito bonario e poi il recupero coattivo (cartella esattoriale) eseguito dal concessionario della riscossione, ai sensi del D.Lgs. n. 46/99.

Il prezzo del condono è assolutamente irrisorio: 10 euro per ogni annualità dovuta. Ciò significa che bisognerà pagare la somma corrispondente al prodotto tra 10 euro e il numero degli anni per i quali non è stato versato il canone o è stato versato in ritardo. Si ribadisce, infine, che è sufficiente effettuare il suddetto versamento entro il 17 marzo per rendere efficace il condono.